07443-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 581/2020
TERESA LIUNI		UP - 01/12/2020
PALMA TALERICO	- Relatore -	R.G.N. 47216/2019
STEFANO APRILE		
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
~~udito~~ il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
~~che~~ ha concluso ~~chiedendo~~ per iscritto, chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
il difensore dell'imputato ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto, ai sens. dell'art. 23, co. 8, D.L. n. 137/20;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 aprile 2019, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia del Tribunale in sede datata 16.3.2017, con la quale (omissis) era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 30 della legge 13 settembre 1982, numero 646 e 80 D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, in relazione all'art. 76, comma 7, per avere – dopo essere stato condannato per il delitto previsto dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 – omesso di comunicare al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora le variazioni del proprio patrimonio concernenti elementi positivi di valore superiore a euro 10.329,14 e in particolare la disponibilità della somma di euro 30.000,00, utilizzata per il pagamento del prezzo di acquisto dell'esercizio commerciale " (omissis))", fittiziamente intestato al fratello (omissis) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena principale di anni tre di reclusione e di euro 15.000 di multa e a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; con detta pronuncia era stata, altresì, disposta, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 646 del 1982, la confisca, per l'equivalente di euro 30.000,00, dei beni aziendali della tabaccheria " (omissis) ", già in sequestro giusta decreto del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 25.11.2014.

2. Avverso detta sentenza il difensore del (omissis) ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

a) "violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale: violazione degli articoli 546, comma 1, lettera e), 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'articolo 111, comma 6, della Costituzione; motivazione apparente; omessa enunciazione delle ragioni di inattendibilità di prove contrarie; violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen.: omesso esame di prove decisive".

Secondo l'assunto del ricorrente, i giudici della Corte di appello di Bologna avrebbero omesso di motivare in ordine al primo motivo di appello proposto dalla difesa dell'imputato concernente la contestazione della ritenuta titolarità della rivendita dei tabacchi in capo a (omissis) e non al fratello (omissis); e ciò malgrado le testimonianze rese da (omissis) e (omissis) smentissero l'assunto accusatorio.

Tale omesso esame della suddetta doglianza integrerebbe – a detta del difensore – la violazione dell'articolo 546, comma 1, lettera e), numero 1, cod. proc. pen..

b) "Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione".

Ad avviso della difesa, sarebbe manifestamente illogica la motivazione resa dai giudici del merito nella parte in cui avrebbero ritenuto le considerazioni difensive subordinate a quella principale, proposte nei motivi di appello e negli scritti difensivi, come confessioni di colpevolezza.

c) "Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: erronea applicazione degli articoli 30 e 31 della legge numero 646 del 1982, anche in relazione a quanto asserito da Cassazione, sezione VI, numero 17691 del 2016".

Infine, sempre secondo la tesi difensiva, la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente interpretato la norma di cui agli articoli 30 e 31 prima citati, non tenendo nel debito conto la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non rientrerebbero tra le "variazioni patrimoniali" le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato; così che – pur se la somma di 30.000,00 euro fosse provenuta dalla attività del bar che si assume di sua proprietà, non rappresenterebbe, in quanto frutto economico di un proprio bene, una "variazione patrimoniale" da comunicare al nucleo di polizia tributaria.

3. Ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto non essendo pervenute richieste di trattazione orale: il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

I fatti oggetto della contestazione sono stati ricostruiti in maniera conforme dalle due sentenze di merito, che si integrano vicendevolmente, e che hanno messo in rilievo con motivazione completa ed esauriente, esente da vizi di logica, come dal tenore di tutte le conversazioni captate era risultato palese che (omissis) non solo aveva versato la somma di €. 30.000,00 per l'acquisto della I (omissis) ", adiacente al "(omissis) (omissis)i" e al "(omissis)", siti in Via c (omissis) , formalmente gestiti da una società di proprietà del fratello Fiorello e della sorella (omissis) ma che era egli l'effettivo titolare di detto esercizio commerciale pur intestato all'altro fratello C (omissis) .

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato l'assoluta chiarezza dei colloqui intercettati, che non lasciava spazio a dubbi di sorta in ordine a chi fosse l'effettivo *dominus* e il finanziatore dell'operazione di acquisto e cioè l'imputato; hanno, altresì, rilevato che il fratello (omissis), soggetto disoccupato, con una famiglia di quattro

persone da mantenere, percepiva unicamente un reddito di €. 500,00 mensili da indennizzo per malattia e che era del tutto inverosimile la tesi prospettata dalla difesa, secondo cui la moglie di (omissis) (che, peraltro, lavorava saltuariamente e in "nero") avrebbe messo da parte, per più di cinque anni, la somma di oltre €. 25.000.00 in contanti ricevuti dal marito dalla Regione Calabria, per sostenere la riferibilità esclusiva a (omissis) dei trentamila euro versati per l'acquisto della tabaccheria all'atto della stipula del contratto preliminare.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso è, a giudizio del Collegio, generico in quanto non chiarisce come le testimonianze di (omissis) e (omissis) (addetti alla tabaccheria), sulle quali si era soffermato il Tribunale di Bologna ritenendole recessive rispetto alle chiare emergenze provenienti dal tenore delle molteplici intercettazioni, avrebbero potuto disarticolare la complessiva motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.

Sul punto, peraltro, anche nell'atto di appello non era stata svolta una puntuale critica alle argomentazioni poste a fondamento della contraria valutazione operata nella pronuncia di primo grado.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso - con il quale si assume che la motivazione resa dalla Corte di appello di Bologna sarebbe viziata nella parte in cui avrebbe ritenuto le considerazioni subordinate a quella principale, proposte nell'atto di appello e negli scritti difensivi, come confessioni di colpevolezza - perché fondato su argomentazioni avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Le decisioni di detti giudici, infatti, come in precedenza evidenziato, si fondano su ben altri elementi probatori e, in particolare, sul chiaro tenore delle conversazioni intercettate e dette considerazioni difensive non hanno influenzato la decisione impugnata né hanno determinato alcuna manifesta illogicità nel percorso argomentativo dell'impugnata sentenza.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso perché basato su censure che non si correlano con la *ratio decidendi* della pronuncia della Corte di appello di Bologna.

In particolare, con detto motivo il ricorrente ripropone profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di merito non confrontandosi con la decisione della Corte territoriale che, con motivazione esauriente e congrua, ha messo in rilievo che il bar non risultava intestato all'imputato, bensì a una società dei fratelli, soggetta ad adempimenti contabili e fiscali, e che gli introiti dell'esercizio non potevano "in nessun modo qualificarsi costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato" e che, in ogni caso, "certamente rispetto

all'acquisto e alla gestione di tale bar l'imputato" aveva "impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi, rispetto ai quali si giustifica(va)no le verifiche che la norma incriminatrice intende assicurare, imponendo gli obblighi di comunicazione e ciò in base proprio alle statuizioni della sentenza citata nel gravame"e nuovamente richiamata nel ricorso oggetto dell'attuale scrutinio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della prescrizione del reato eventualmente compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata (conforme: Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266), consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1° dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Palma Talerico

Il Presidente

Filippo Casa

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
25 FEB 2021
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA